



**COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**  
**PROVINCIA DI FIRENZE**

**R E G O L A M E N T O P E R L' E F F E T T U A Z I O N E**  
**D E L L E**  
**S P E S E D I R A P P R E S E N T A N Z A**  
**D E L L' E N T E**

**Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 45 del 13.4.2010**

## **SOMMARIO**

**Art. 1 – Finalità del Regolamento**

**Art. 2 – Definizione**

**Art. 3 – Soggetti autorizzati**

**Art. 4 – Tipologie**

**Art. 5 – Esclusioni**

**Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile**

**Art. 7 - Entrata in vigore**

**Art. 1**  
**Finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

**Art. 2**  
**Definizione**

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

**Art. 3**  
**Soggetti autorizzati**

1. Sono competenti a proporre l'effettuazione di spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
- Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.

**Art. 4**  
**Tipologie**

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
- c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza;
- d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- e) organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'ente o con i suoi specifici interessi alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative: stampa di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, inserzioni su quotidiani, allestimenti (comprensivi di affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari), servizi fotografici, rinfreschi, ecc.;
- f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell'Ente;
- g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
- l) forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione;
- m) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale;

- n) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo ecc., anche di soggetti estranei all'Amministrazione comunale, ma che rappresentino nel comune altre pubbliche amministrazioni;
- o) donativi-ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni.

## **Art. 5 Esclusioni**

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.).

## **Art. 6 Gestione amministrativa e contabile**

1. Gli stanziamenti relativi ai capitoli di bilancio destinati al sostenimento delle spese di cui al presente regolamento sono determinati annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed affidati, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, ai responsabili dei servizi ivi individuati. Tali stanziamenti potranno subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza, previa adozione degli atti previsti dalla legge.

2. Il responsabile, in esecuzione degli obiettivi di Peg e delle proposte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari, ponendo in essere tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

3. Le spese di rappresentanza di cui all'art. 4 possono, per specifiche ed individuate ragioni organizzative, anche essere effettuate attraverso le risorse assegnate direttamente all'economista comunale a seguito della presentazione di idonee e specifiche pezze giustificative (fattura o ricevuta fiscale) da parte dei soggetti interessati, nel rispetto del vigente regolamento sul servizio di economato.

4. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni.

**Art. 7**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo Comunale per ulteriori 15 (quindici) giorni.